

STATUTO DELLA CONFRATERNITA DELLA TAGLIATELLA

CAPITOLO I

Costituzione

Art 1. Confraternita gode di tutti i diritti acquisiti nel tempo.

Scopo

Art. 2 - Scopo fondamentale della Confraternita è promuovere e favorire la conoscenza e il culto della Tagliatella, senza finalità di lucro.

Per realizzare tali finalità la Confraternita si impegna ad attuare, in comunione di intenti e di metodo, ogni iniziativa valida e utile per la divulgazione e la valorizzazione della tagliatella.

Finalità della Confraternita è, inoltre, l'eventuale costituzione di una sede ad essa dedicata per l'accoglienza dei Confratelli e per la valorizzazione della tagliatella.

Il motto della Confraternita è: **“Semper in anno, licet ingurgitare”**.

Sede della Confraternita è la residenza del Priore in carica od altro domicilio da Lui indicato all'atto del proprio insediamento.

CAPITOLO II

Attività

Art. 3 - Gli atti di “culto” della Confraternita della Tagliatella, le riunioni, sia ordinarie che straordinarie e ogni tipo di attività, statutaria e non, poste in essere dalla Confraternita anche a mezzo di suoi membri, devono essere sempre concordate con il Priore reggente nel rispetto del presente **S t a t u t o**, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la creazione di gemellaggi con altre Confraternite e/o Associazioni Culturali Enogastronomiche;
- b) la partecipazione a manifestazioni organizzate da altre Confraternite e/o Associazioni Culturali Enogastronomiche;
- c) l'organizzazione di eventi per stimolare l'incontro tra la nostra Confraternita, le altre Confraternite e/o Associazioni Culturali Enogastronomiche;
- d) predisporre gadget ed omaggi che, come tradizione, vengono donati e scambiati durante gli incontri con le altre Confraternite e/o Associazioni Culturali Enogastronomiche.

Art. 4 - I Confratelli si impegnano a seguire lo spirito dei fondatori della Confraternita, in particolare con:

- la frequenza, salvo legittimo impedimento giustificato, alle riunioni ed alle conviviali e l'impegno nella valutazione delle tagliatelle proposte in ciascuna di esse;
- la sincera devozione e il culto della Tagliatella;
- la devozione filiale al Priore reggente e al Consiglio dei Tre della Confraternita;
- la partecipazione alle particolari celebrazioni della Confraternita;
- l'intervento alle Assemblee della Confraternita; l'osservanza di quanto prescrive il presente Statuto;

- il divieto di porre commenti negativi sui social o su pubblicazioni rivolte al pubblico alle manifestazioni della Confraternita ed al Ristorante prescelto se vengono riportati riferimenti diretti od indiretti alla Confraternita;
- la corresponsione della quota sociale annuale entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno e degli eventuali contributi stabiliti dal Consiglio dei Tre all'unanimità e sempre per finalità collegate all'oggetto sociale ed allo Statuto;
- la partecipazione a ogni attività ludico-culinaria collegata all'oggetto sociale.

CAPITOLO I

Il governo

Art. 5 - Sono organi della Confraternita:

- il Consiglio dei Tre,
- il Priore,
- il Ciambellano, il Gabelliere,
- l'Assemblea Generale.

Il Consiglio dei Tre

Art. 6 - Il supremo organo di governo della Confraternita è il Consiglio dei Tre, di cui sono membri il Priore, il Gabelliere ed il Ciambellano e rimane in carica per un solo anno sociale.

Art. 7 - I membri del Consiglio dei Tre, alla scadenza dell'anno, non possono essere rinominati dal nuovo Priore alla stessa carica prima che siano trascorsi almeno 5 anni sociali.

- a) Art. 8 - Non possono far parte del Consiglio dei Tre coloro che: siano debitori della Confraternita;
- b) non abbiano il possesso dei diritti civili.

Art. 9 Spetta al Consiglio dei Tre:

- a) deliberare i nuovi membri della Confraternita;
- b) deliberare l'ammontare della quota di iscrizione per l'ammissione a membro della Confraternita e della quota ordinaria annuale;
- c) deliberare le linee programmatiche della vita della Confraternita;
- d) approvare il bilancio annuale consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- e) trattare ogni altro argomento ad esso riservato dallo Statuto.

Art. 10 - Il Consiglio dei Tre è presieduto dal Priore della Confraternita.

Art. 11 - Le sedute del Consiglio dei Tre sono convocate dal Priore e possono essere ordinarie e straordinarie:

- a) le sedute ordinarie si tengono una volta all'anno, entro marzo, per l'approvazione del Bilancio annuale consuntivo, della relazione sull'attività della Confraternita e del conto finanziario, ove previsto, relativi all'anno precedente;
- b) le sedute straordinarie si tengono quando lo richiedano affari urgenti ed importanti. Possono essere convocate su richiesta di ciascuno dei Membri del Consiglio dei Tre.

Art. 12 - La convocazione per ogni seduta del Consiglio dei Tre deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviata a tutti gli aventi diritto almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, al domicilio risultante agli atti della Confraternita; nel caso di convocazione a mezzo, posta elettronica, whatsapp o altri mezzi elettronici, l'avviso deve essere spedito alla chat della Confraternita, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati preventivamente comunicati dal socio e che risultino agli atti della Confraternita. Sono comunque valide le sedute con la presenza di tutti i componenti il Consiglio dei Tre qualora nessuno si opponga a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 13 - Il Consiglio dei Tre è riunito in numero legale alla sola presenza di tutti i suoi membri.

Art. 14 - Le delibere del Consiglio dei Tre sono valide se prese:

all'unanimità, quando riguardano lo scioglimento della Confraternita e la fusione della Confraternita con altri enti;

quando riguardano modificazioni al presente Statuto e/o vendite e acquisti immobiliari. Tali delibere, per avere attuazione dovranno successivamente essere poste in discussione all'Assemblea Generale che provvederà a sua volta a deliberare.

In ogni altro caso le decisioni sono di competenza del Priore reggente.

Il Priore

Art. 15 - Il Priore è il legale rappresentante della Confraternita e viene nominato tra i Membri Ordinari della Confraternita dal suo predecessore, salvo il primo. Egli:

- a) indice e presiede il Consiglio dei Tre e ne sottoscrive i verbali;
- b) rappresenta ufficialmente - direttamente o tramite un suo delegato - la Confraternita in ogni sede;
- c) cura diligentemente che gli iscritti partecipino attivamente alla vita della Confraternita e ad ogni iniziativa da essa assunta;
- d) firma la corrispondenza e i contratti e, insieme al Gabelliere, i mandati di pagamento;
- e) è il responsabile principale, solidalmente con tutti gli altri membri del Consiglio dei Tre, dell'andamento amministrativo, funzionale e finanziario della Confraternita;
- f) indica il responsabile organizzatore delle serate di convivio con 20 giorni di anticipo;
- g) provvede alla manutenzione e alla conservazione degli immobili di proprietà della Confraternita, qualora presenti;
- h) definisce il proprio successore durante la Cerimonia di Insediamento ad inizio anno sociale;
- i) nomina il Gabelliere ed il Ciambellano;
- j) assume il nome prescelto.

Art. 16 - In caso di morte, di dimissione o di decadenza del Priore, gli subentra il successore indicato durante la Cerimonia di Investitura che rimarrà in carica fino alla normale scadenza dell'anno sociale successivo. In tal caso la designazione del successore alla carica di Priore sarà effettuata alla scadenza del mandato di cui è sostituto.

Il Gabelliere

Art. 17 - Tra i Membri Ordinari della Confraternita il Priore nomina il Gabelliere, a lui spetta:

- a) disimpegnare il servizio di cassa e custodire tutti i valori della Confraternita, sia di pertinenza diretta che depositati da terzi a garanzia di obbligazioni assunte;
- b) avere cura dei beni preziosi, ove presenti, depositandoli eventualmente in cassette di sicurezza, secondo le modalità richieste dalle banche;
- c) riscuotere le quote delle serate conviviali per testa dai Confratelli nonché tutte le entrate ed ogni somma dovuta alla Confraternita, rilasciandone quietanza staccata da apposito bollettario;
- d) versare nell'Istituto di Credito eventualmente designato dal Consiglio, in un conto o un deposito intestato alla Confraternita e a disposizione di essa, le somme riscosse ed eseguire i pagamenti e i prelevamenti disposti dallo stesso, purché firmati dal Priore;
- e) redigere annualmente il bilancio annuale consuntivo, anche con il supporto di Professionisti competenti in ambito economico e fiscale, concordati col Priore, prioritariamente scelti fra i membri della Confraternita e presentarlo al Consiglio dei Tre; quest'ultimo provvederà a deliberare in merito e a sottoporlo all'Assemblea Generale per l'approvazione;
- f) curare la provvista degli oggetti di cancelleria, stampe e simili.

Il Ciambellano

Art. 18 - Tra i Membri Ordinari della Confraternita il Priore nomina il Ciambellano.

Il Ciambellano esercita le seguenti funzioni:

- a) interviene in tutte le riunioni del Consiglio dei Tre e dell'Assemblea generale, ne redige i verbali e le delibere, ne conserva copia con sottoscrizione sua e del Priore;
- b) cura il disbrigo della corrispondenza;
- c) provvede alla convocazione delle riunioni mensili;
- d) aggiorna l'elenco e la rubrica dei contatti degli iscritti alla Confraternita.

L'Assemblea Generale

Art. 19 - L'Assemblea Generale dei Membri della Confraternita è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei Membri Ordinari della Confraternita e si riunisce su istanza del Priore e del Consiglio dei Tre e, in via ordinaria, ogni qualvolta lo si ritenga opportuno ed in seduta conviviale, preferibilmente, ogni quarto giovedì del mese da Ottobre a Giugno compresi.

Le riunioni hanno un carattere cerimoniale e deliberativo nei soli casi previsti.

Qualora si debba discutere su argomenti per i quali il Priore e/o il Consiglio dei Tre, anche alla luce di quanto precisato nell'articolo 14, ritengano opportuno procedere per votazione, l'Assemblea delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei Membri Ordinari presenti.

In Assemblea possono votare esclusivamente i 33 Membri Ordinari.

CAPITOLO IV

La Cerimonia di Investitura

Art. 20 - Ogni anno il Priore reggente, in occasione del proprio insediamento deve nominare tra i membri della Confraternita, il Gabelliere, il Ciambellano ed il proprio successore.

In tale occasione il Ciambellano uscente deve consegnare al suo successore l'elenco aggiornato degli iscritti alla Confraternita e la raccolta dei verbali del Consiglio dei Tre e delle Assemblee Generali.

Spetta al Priore uscente fissare la data e l'ora per la convocazione dell'Assemblea generale per la Cerimonia di Investitura del Priore entrante da convocarsi entro la fine dell'anno sociale.

CAPITOLO V

Ammissioni e dimissioni

Art. 21 - Possono essere ammessi a presentare domanda per far parte a pieno titolo della Confraternita, fino al raggiungimento di un numero di 33 (trentatré) Membri Ordinari, addizionato del numero di soci Emeriti, i soli uomini di età compresa fra 25 e 70 anni.

L'ammissione avverrà sulla base dei posti vacanti, con un limite massimo variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) all'anno, per insindacabile decisione del Consiglio dei Tre in carica.

Per essere ammessi a far parte della Confraternita si dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) trovarsi nelle condizioni stabilite dalle norme statutarie della Confraternita;
- b) essere a conoscenza degli impegni specifici della Confraternita previsti dal presente Statuto ed agire di conseguenza.

Art. 22 - I Membri della Confraternita si distinguono in:

Ordinari, attivi e quotizzanti in numero massimo di 33 sono gli unici che avranno diritto di voto in Assemblea;

Fondatori, rientrano tra i 33 Membri Ordinari, saranno tenuti al pagamento della quota annuale, ma non saranno soggetti all'obbligo di frequenza di cui agli artt. 4 e 27 lettera b) del presente Statuto.

Emeriti, se di età superiore a 75 anni e se abbiano versato regolare quota annuale d'iscrizione per almeno 7 (sette) anni. Non vengono conteggiati nel numero dei Membri Ordinari. Il pagamento della quota annuale è di ammontare corrispondente al 70% rispetto alla quota pagata dai Membri Ordinari; potranno partecipare alle votazioni per la valutazione della tagliatella; non sono obbligati alla frequenza di cui agli artt. 4 e 27 lettera b) del presente Statuto.

Onorari, di nomina assembleare su proposta del Priore, previo parere consultivo del Consiglio dei Tre, in numero massimo di 3 (tre), cooptati per particolari meriti acquisiti nei confronti della Confraternita. Sono esonerati dal pagamento della quota annuale; potranno partecipare alle votazioni per la valutazione della tagliatella; non sono obbligati alla frequenza di cui all'art. 27 secondo comma.

Ausiliari, svolgono funzioni tecniche di supporto alle attività della Confraternita (fotografiche, informatiche, enologiche, fiscali ecc), qualora non espletate da Membri di diritto della Confraternita, in numero massimo di 5 (cinque); sono esonerati dal pagamento della quota d'iscrizione annuale, non posseggono i diritti statutari dei Membri Ordinari con l'eccezione delle votazioni per la valutazione della tagliatella in ogni riunione conviviale cui partecipino; sono nominati a tempo determinato dal Consiglio dei Tre in carica, confermati annualmente dal Priore,

anche con la pratica del silenzio assenso; la mancata riconferma richiede il parere unanime del Consiglio dei Tre e del Priore Nominato.

Aspiranti, come numero massimo di 5, pagano la quota annuale come i Membri Ordinari, possono partecipare alle Conviviali o alle altre manifestazioni organizzate o a cui partecipa la Confraternita, ma non hanno nessun altro diritto.

Art. 23 - L'ammissione alla Confraternita è subordinata alla proposta avanzata da 3 (tre) Membri Ordinari od Emeriti della Confraternita e alla pregressa partecipazione ad almeno 1 (una) delle iniziative conviviali aperte agli Ospiti. Ogni Membro Ordinario od Emerito può presentare un solo Candidato all'anno.

Per essere ammesso nella Confraternita il richiedente per la prima volta deve presentare al Ciambellano, nelle prime 2 (due) settimane dell'anno solare, domanda scritta, come da facsimile allegato, inoltrata per posta elettronica, previa scansione in file non modificabile, all'indirizzo di posta elettronica della Confraternita, indicando i propri dati anagrafici, il domicilio, la professione, il numero di cellulare, eventuali altri recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica cui dovranno essere inviate le comunicazioni della Confraternita. La domanda deve essere controfirmata dal Membro Ordinario od Emerito presentatore e contenere l'indicazione di 1 (una) o più iniziative conviviali cui il Candidato abbia partecipato, della quale sono garanti i presentatori stessi. In essa deve dichiarare, in modo esplicito, di accettare tutte le condizioni stabilite dal presente Statuto. Su tale domanda dovrà essere apposta una marca da bollo con riportata la data ed orario di emissione successiva al 01 gennaio dell'anno di presentazione della domanda. La risposta per email del Ciambellano varrà come ricevuta; la domanda in originale dovrà essere conservata dal Candidato fino alla sua ammissione nella Confraternita.

Art. 24 - Il Consiglio dei Tre, vaglia le domande ricevute e ne discute l'accettazione, o meno, forma un elenco delle domande accolte secondo l'ordine cronologico della data ed orario stampate e riportate in emissione della marca da bollo apposta sulla domanda medesima e procederà a stilare una graduatoria sulla base:

- a) dell'ordine cronologico determinato secondo le modalità sopra riportate nel presente articolo 24);
- b) dell'attività svolta come Membro Ausiliario e, in caso di contemporaneo possesso del titolo, della durata dello stesso;

In caso di ex-equo si procederà per sorteggio.

Qualora il numero dei Membri Ordinari abbia raggiunto il numero massimo di 33 (trentatré) Confratelli, come previsto dall'art. 21 che precede, con le domande eccedenti viene formata una graduatoria, nel limite massimo di 5 (cinque), che costituisce l'Elenco degli Aspiranti e resta valida a tempo indeterminato ovvero fino a quando l'Aspirante ne conferma la volontà di mantenerne l'iscrizione. Le domande già presentate per l'ammissione nell'anno sociale di riferimento e in giacenza all'atto dell'approvazione delle modifiche statutarie, sono ritenute valide, ed i richiedenti rientrano nell'Elenco degli Aspiranti e partecipano alla selezione per graduatoria secondo i criteri di cui al presente articolo. Gli Aspiranti possono essere coinvolti nelle Riunioni Conviviali, su invito del Priore, nel numero, nelle forme e nei modi stabiliti volta per volta dallo Stesso. Gli Aspiranti, contestualmente alla conferma della propria volontà di essere iscritti in detto Elenco, verseranno la quota annuale di iscrizione con un ammontare identico a quello dei Membri Ordinari.

Il Consiglio dei Tre decide, in via esclusiva, sull'accettabilità delle domande di ammissione all'unanimità. La decisione della seduta del Consiglio dei Tre è insindacabile da parte del richiedente. La domanda respinta può essere ripresentata.

Chi risulta così iscritto all'Elenco degli Aspiranti per mantenerne l'iscrizione negli anni successivi

dovrà darne conferma annualmente con semplice email inviata all'indirizzo della Confraternita entro le prime 2 (due) settimane dell'anno solare: in essa il Candidato dichiarerà la sua volontà di continuare a far parte dell'Elenco degli Aspiranti di cui all'Art. 24.

Art. 25 - Nel giorno stabilito il neofita sarà invitato a partecipare alla cerimonia di ammissione che si svolgerà con la partecipazione dei Confratelli convocati in Assemblea Generale. In tale occasione gli verrà consegnato un simbolo di appartenenza alla Confraternita, costituito dal grembiule personalizzato come Aspirante, che rappresenta la divisa ufficiale per i Confratelli.

Art. 26 - Con l'accoglienza da parte del Consiglio dei Tre, si acquista lo stato di Membro della Confraternita e l'esercizio di tutti i diritti, attivi e passivi, che ne conseguono secondo il proprio status ex art. 22, come ad esempio:

- a) partecipare alle Assemblee ed alle Conviviali; accedere a tutte le cariche previste;
- b) fregiarsi delle insegne proprie della Confraternita ed indossare, se prevista, la divisa in determinate cerimonie solenni;
- c) contribuire al perseguimento degli scopi e delle finalità della Confraternita previsti dallo Statuto;
- d) versare la quota di iscrizione, qualora prevista, che non costituirà anche quota annuale ordinaria;
- e) versare entro il termine perentorio del 15 gennaio di ogni anno le quote ordinarie annuali negli importi previsti dal Consiglio dei Tre;
- f) effettuare in via straordinaria gli ulteriori versamenti deliberati annualmente;
- g) versare, all'inizio della Conviviale o altra manifestazione, quanto di propria spettanza;
- h) partecipare alle Assemblee Generali a carattere Conviviale provvisto del simbolo di appartenenza previsto all'art. 25 del presente Statuto. Qualora non adempia a questo dovere il Confratello Membro Ordinario provvederà a versare alla Confraternita una quota pari a quella di partecipazione.

Art. 27 - Cause di esclusione dalla Confraternita, su delibera del Consiglio dei Tre:

- a) il mancato versamento anche di una sola quota ordinaria annuale entro il termine perentorio previsto del 15 gennaio di ciascun anno;
- b) la mancata partecipazione, nel corso dell'anno sociale, ad almeno 4 (quattro) tra le 9 (nove) Conviviali dove vengono votate le Tagliatelle promosse dalla Confraternita, salvo legittimo impedimento giustificato ex art. 4 del presente Statuto.

Il Ciambellano provvede, per ciascuna iniziativa, a stilare un elenco dei partecipanti e dei giustificati.

In caso di altre violazioni dello Statuto le delibere di esclusione decise dal Consiglio dei Tre sulla base della gravità e/o reiterazione, per avere attuazione dovranno successivamente essere poste in discussione all'Assemblea Generale, che provvederà a deliberare definitivamente (Art.14);

- c) la presentazione di lettera di dimissione volontaria. In caso di dimissioni volontarie, il Priore ha la facoltà di prendere contatti con la persona interessata, invitandola a esplicitare, se lo

ritiene opportuno, le proprie motivazioni ed eventualmente, anche a regolarizzare la propria posizione.

CAPITOLO VI

I beni temporali della Confraternita

Art. 28 - La Confraternita ha il diritto di acquistare beni secondo le leggi dello Stato Italiano di possederli, amministrarli ed alienarli per perseguire i fini che le sono propri di cui agli Artt. 2, 3 e 4 del presente Statuto.

Art. 29 - Il patrimonio della Confraternita è costituito:

- a) da eventuali donazioni, apporti e lasciti di beni, mobili ed immobili, nonché degli eventuali avanzi di gestione, che non possono essere distribuiti ai Confratelli;
- b) da eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità e destinati a patrimonio della Confraternita con delibera del Consiglio dei Tre, osservato quanto disposto dall'art.17 del Codice Civile.

Art. 30 - Per il raggiungimento dei propri fini la Confraternita si avvale:

- a) delle eventuali quote di ingresso e/o delle quote sociali annuali versate dai singoli Confratelli, che sono intrasmissibili in quanto personali e non patrimoniali;
- b) dei redditi del proprio patrimonio, qualora esistente;
- c) di ogni altra eventuale entrata.

Art. 31 - Il Ciambellano ed il Gabelliere:

curano l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili della Confraternita.

Art. 32 - La Confraternita ottempera agli obblighi, esercita le azioni e si dota degli strumenti previsti dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività e per conservare memoria della sua storia

Di detti azioni e strumenti fanno inoltre parte le comunicazioni attraverso Stampa, Televisione, Sito Web e Social Networks, i cui fini dovranno attenersi strettamente ai principi fondanti della Confraternita.

Art. 33 – In caso di scioglimento della Confraternita il patrimonio dovrà essere devoluto, previa delibera assembleare, ad altro Ente avente analoghe finalità senza scopo di lucro, oppure allo Stato.

Lugo, 29 maggio 2025

Il Priore Pompeo Mendez I Fra' Franco Pezzi

Il Ciambellano Fra' Marco Tupponi

Il Gabelliere Fra' Emilio Dalla Casa